

COMUNE DI RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA

Parere n. 51 del 19/04/2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI).

Il sottoscritto Revisore Unico Dott.ssa Claudia Rubini,

PREMESSA


Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 20 presentata in data 17/04/2023, concernente l'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare n. 56 del 28/06/2021 sul quale l'organo di revisione ha espresso apposito parere con verbale n. 02 del 25/06/2021;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Vista la delibera n. 15/2022 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che ha provveduto ad introdurre una serie di specifiche disposizioni per la gestione della TARI che i comuni sono tenuti ad applicare;

CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*; 
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente*

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- che l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197 del 29.12.2022 ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli enti locali e che tale termine è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023 dalla Conferenza Stato Città e Autonomie Locali nella seduta del 18 aprile 2023;
- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;*
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*
- che con deliberazione del 17/04/2023 del Consiglio d'Ambito di ATERSIR si è proceduto alla predisposizione, secondo i contenuti di cui al metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (MTR), del Piano Economico Finanziario (PEF). Che tale Piano è stato, opportunamente asseverato e redatto sulla base delle indicazioni di ARERA fornite sulla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2023, al quale è allegata la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa;

RILEVATO

- che le modifiche sono dovute principalmente per recepire gli indirizzi di Arera (contenuti nel testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF) in coordinamento col nostro “gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti” (Hera) e che quest'ultima definizione ha preso il posto del termine “Comune” all'interno del regolamento in quasi tutta la sua interezza;
- che con la presene proposta delibera vengono introdotte ed approvate le seguenti modifiche

CR

al Regolamento:

- a) introduzione di due commi all'art. 1 che precisano il ruolo di Atersir soprattutto per quel che concerne la Carta della qualità del servizio e l'obbligo della sua pubblicazione sul proprio sito web da parte del gestore della tariffa;
 - b) revisione, con riferimento al conferimento dei rifiuti fuori dal servizio pubblico, delle modalità di presentazione della richiesta, di presentazione dell'attestazione annuale comprovante l'effettivo conferimento e della richiesta di rientro nel servizio;
 - c) revisione delle vigenti agevolazioni con in particolare introduzione di un'ulteriore agevolazione per le utenze non domestiche di attività artigianali con riferimento alle aree di produzione promiscue (ovvero quelle superfici dove vengono prodotti sia rifiuti speciali che rifiuti urbani e dove sia impossibile definire l'esatta ripartizione);
 - d) revisione delle tempistiche di presentazione della dichiarazione TARI;
 - e) revisione delle scadenze dei termini di pagamento;
 - f) introduzione della disciplina per la rateizzazione e la presentazione dei reclami;
 - g) revisione della disciplina sui rimborsi;
- che per trasparenza e maggiore semplicità di lettura, si è ritenuto opportuno approvare ex novo il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI);
 - che la competente "1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive" è stata convocata, con lettera prot. n. 5579 del 14.04.2023, in data 21.04.2023 per l'espressione del parere in merito al presente atto;
 - che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;
 - che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8;

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento in approvazione nella seduta di Consiglio Comunale del 26/04/2023 consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- che in relazione alla **congruità, coerenza ed attendibilità** delle previsioni, non vi è nulla da eccepire;

CONCLUSIONE

OK

Esprime

parere favorevole all'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) composto di 36 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Russi, 19/04/2023

Il Revisore Unico
Dott.ssa Claudia Rubini

